



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento
Area 1^a - Ordine e Sicurezza Pubblica
Ufficio Antimafia

Prefettura Agrigento
Prot. Uscita del 08/06/2017
Numero: **0021012**
Classifica: **19.03**



Al Rappresentante legale della società
MINNELLA MICHELANGELO s.r.l.
Zona Industriale Lotto 6/A
CASTELTERMINI (AG)
(minnellasrl@cgn.legalmail.it)

OGGETTO: D.P.C.M. 18 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni -
Istanza di permanenza dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa (**c.d. White List**) di cui
all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, istituito presso la
Prefettura di Agrigento.
Impresa: **MINNELLA MICHELANGELO s.r.l. con sede in Casteltermini (AG).**

Con riferimento alla richiesta di permanenza dell'iscrizione nell'elenco in oggetto
indicato, si comunica che, all'esito della fase istruttoria, vista la documentazione e gli atti
d'Ufficio, è stata confermata la **permanenza** dell'impresa MINNELLA MICHELANGELO s.r.l. con
sede in Casteltermini (AG), a decorrere **dal 25 maggio 2017**, nell'elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, commi 53 e
54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, per le seguenti attività:

- **Trasporto di materiale a discarica per conto terzi;**
- **Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;**
- **Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;**
- **Noli a freddo di macchinari;**
- **Noli a caldo;**
- **Autotrasporto per conto terzi.**

La permanenza dell'iscrizione in tale elenco conserva efficacia per un periodo di dodici
mesi a decorrere dal 25 maggio 2017 ed è rinnovabile, ove non siano intervenute circostanze
ostative, su richiesta di codesta impresa, da far pervenire a questa Prefettura, almeno trenta
giorni prima della data di scadenza della validità, utilizzando l'apposito modello, corredato della
documentazione aggiornata, reperibile sul sito di questa Prefettura.

Si avverte, altresì, che la mancata richiesta di permanenza dell'iscrizione determina la
cancellazione di codesta impresa da tale elenco, mentre la richiesta pervenuta oltre il termine
suddetto determina una nuova iscrizione.

E' fatto obbligo, inoltre, a codesta impresa di comunicare a questa Prefettura, ai sensi
dell'art. 86 comma 3 del decreto legislativo 159/2011 e ss.mm.ii, le eventuali modifiche
intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, entro trenta giorni dalla modifica.

La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86 comma 4 del D. Lgs 159/2011 e la cancellazione
dall'elenco della "White List".

Il Dirigente dell'Area I
(M.L. Battaglia)